

Allegato 2

DGR 13301/05

MINUTA



# PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_  
Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Classificazione: XII-1

Resp. procedimento : ing. F. FIORIN ☒0412501214  
Resp. istruttoria : dott. M. GATTOLIN ☒0412501236

Venezia, li 22 FEB. 2005  
PROVINCIA DI VENEZIA  
Protocollo Numero:  
0018801 del:28/02/2005  
Classifica:XII-1-

Oggetto: Integrazione autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 - artt. 12, 6 e 15

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (di seguito PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 11.11.2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 21.12.04, esecutivo, con cui si assegna alle Province un ruolo di coordinamento e verifica delle iniziative dei Comuni in materia di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Evidenziato che nello stesso PRTRA si individuano tra le possibili aree di intervento il controllo delle emissioni industriali;

Visto il DPR 203 del 24.05.1988 "Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

Visto il DPCM del 21.07.1989 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 203/88";

Visto il DM del 12.07.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

Visto il DPR del 25.07.1991 "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico DM 21.07.89";

Visto che la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 e successive modifiche attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

Visto che la LR 33/85 e successive modifiche ha altresì delegato alle Province le competenze in materia di controllo preventivo alle emissioni in atmosfera;

Visti gli artt. 33 e 34 della L.R. 33/85;

Vista la delibera di Giunta Provinciale prot. 22/2005 con cui sono stati approvati gli indirizzi generali per la riduzione delle emissioni di polveri in atmosfera che l'Ente deve perseguire;

Ritenuto di prescrivere alle Aziende produttive con emissioni in atmosfera, e prioritariamente a quelle presenti nei comuni in fascia A di cui al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed in seguito a tutti, di adeguare alle migliori tecnologie disponibili, al fine della riduzione soprattutto delle emissioni di polveri totali e, ove tecnicamente possibile, le PM10;

Evidenziato quanto previsto dall'art. 11 del DPR 203/88 che prevede che "le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale";

Preso atto che il PRTRA di fatto sancisce un peggioramento della situazione ambientale;

Visto che lo stesso PRTRA prevede che, al fine di evitare il superamento dei livelli di allarme per il PM10, SO2, CO si possono prevedere azioni fino al blocco delle attività produttive con emissioni oltre 10 kg/die per gli inquinanti citati e 60 kg/die per gli NOx;

Visto il D.P.C.M. 8 Marzo 2002 che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Tutto ciò premesso,

### DECRETA

Art. 1 - Tutte le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia di Venezia ai sensi del DPR 203/88, relative ad impianti situati nei comuni di Chioggia, Jesolo, Mira, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea e Venezia sono integrate dalle seguenti prescrizioni:

- a) I titolari di autorizzazione sono tenuti ad inviare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla Provincia di Venezia, Settore Politiche Ambientali, Via Forte Marghera, 191 MESTRE - VE, il modulo A allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. Tale modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso nei tempi indicati su supporto cartaceo ed informatico.
- b) Qualora nel modulo A vengano riportati flussi di massa giornalieri emessi di polveri maggiori o uguali a 10 kg/giorno e di NO<sub>x</sub> maggiori o uguali a 60 kg/giorno, i titolari di autorizzazione sono tenuti a:
  - 1) Ad inviare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento alla Provincia di Venezia, Settore Politiche Ambientali, Via Forte Marghera, 191 MESTRE - VE il modulo B allegato che fa parte integrante del presente provvedimento. Tale modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso nei tempi indicati su supporto cartaceo ed informatico.
  - 2) A presentare entro e non oltre 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento un progetto per la minimizzazione delle emissioni di polveri e NO<sub>x</sub>, che preveda l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
  - 3) A provvedere alla riduzione delle emissioni complessivamente emesse dalle proprie attività produttive di polveri entro 10 kg/die e 60 kg/die per gli NO<sub>x</sub> (condizioni di contenimento come definite nel modulo informativo specifico allegato) nei casi in cui l'Autorità competente ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 33/85 lo prescriva con propria Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi del PRTRA. Non sono soggetti alla presente prescrizione:
    - gli impianti per i quali il raggiungimento delle condizioni di contenimento e il successivo ripristino delle condizioni di regime comportino fasi transitorie caratterizzate da emissioni in atmosfera di polveri e/o di NO<sub>x</sub> maggiori di quelle che si avrebbero mantenendo le condizioni di pieno regime per tutto il periodo di riduzione delle emissioni definito nell'Ordinanza, secondo quanto dichiarato nel punto A1 del modulo B allegato;

- gli impianti per i quali il raggiungimento delle condizioni di contenimento non sia attuabile in sicurezza nei tempi previsti dall'Ordinanza, secondo quanto dichiarato nei punti A1.3 o A2 del modulo B allegato.
- 4) Ad installare, entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento del presente provvedimento e laddove non presenti, misuratori di portata e di polveri in continuo su tutti i punti di emissione con portata autorizzata oltre i 500 gr/h;
- 5) Ad effettuare con cadenza biennale la determinazione della frazione  $PM_{10}$  e della frazione  $PM_{2,5}$  emesse nel particolato totale, su tutti i punti di emissione con flusso di massa autorizzato oltre i 500 gr/h, trasmettendone i risultati a questa Amministrazione. I risultati della prima di tali determinazioni dovranno essere trasmessi entro 180 giorni dal ricevimento della presente provvedimento;
- 6) Ad effettuare con cadenza biennale la determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) su tutti i punti di emissione afferenti a impianti termici di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 3 MW, trasmettendone i risultati a questa Amministrazione. I risultati della prima di tali determinazioni dovranno essere trasmessi entro 180 giorni dal ricevimento della presente provvedimento;

Art. 2 - Al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 sono altresì tenuti i gestori degli impianti, situati nei Comuni di Chioggia, Jesolo, Mira, Mirano, Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea e Venezia esistenti alla data del 1° luglio 1988 che hanno presentato regolare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 del DPR 203/88;

Art. 3 - Dal rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 1 e 2 sono esentati i titolari delle attività classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 25.07.1991 - Art. 4 comma I e All. II, per i quali il presente decreto non costituisce integrazione od obbligo alcuno.

Art. 4 - In caso di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni le metodiche dovranno essere quelle indicate nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" e predisposte da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Art. 5 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 6 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento, trasmesso ai destinatari a mezzo di raccomandata con A.R., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 8 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Doc. MASSIMO GATTOLIN  


Il Dirigente del Settore  
- ing. Franco Fiorin -  
